



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573
www.comune.accumoli.ri.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 17 del 28-05-2018

OGGETTO: Delibera Quadro - Disciplina delle procedure di autorizzazione all'intervento unitario relativo ad aggregati edilizi volontari. Autorizzazione alla costituzione del consorzio volontario e costituzione dei consorzi obbligatori.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **12:15 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica in Prima convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.

Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	PETRUCCI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2.	D'ANGELI FRANCA	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	ASSENTE
4.	VOLPETTI GIANCARLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DI GIAMMARINO DANTE	CONSIGLIERE	ASSENTE
6.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	ANGELINI ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	CERVELLI ETTORE	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	D'AMBROSIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	ASSENTE
10	LALLI ABRAMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	TORRONE LUIGI	CONSIGLIERE	ASSENTE

Totale **PRESENTI** n. 7 Totale **ASSENTI** n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il SINDACO **Geom. Stefano PETRUCCI**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CLAUDIO SANTARELLI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del tessuto socio - economico e commerciale di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha emanato una serie di provvedimenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari, nonché l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992

che con successivo decreto legge n. 189/2016 convertito con legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

Preso atto che:

- La disciplina declinata nel decreto legge 189/2016 e nelle ordinanze commissariali, non fornisce criteri operativi circa il ruolo ed il potere di sindacato del comune in ordine alla costituzione dei consorzi volontari quando gli stessi soddisfino il criterio dell'espressione unanime degli aventi diritto;
- La citata norma primaria e le ordinanze commissariali, tuttavia, non derogano al principio secondo il quale il controllo edilizio ed urbanistico del territorio sia di stretta competenza dell'amministrazione comunale;
- Il comune, pertanto, si riserva di esercitare il ruolo allo stesso attribuito dalla vigente normativa valutando sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica ed edilizia, le proposte di aggregato volontario.
- Di conseguenza, al fine di conciliare quanto disposto dalle ordinanze commissariali, con l'esercizio di controllo preliminare da parte dell'amministrazione comunale appare indispensabile adottare un provvedimento quadro, in via preventiva rispetto alla costituzione dei consorzi per la realizzazione degli interventi edilizi unitari sugli

aggregati, che declini casi, criteri e modalità rispetto ai quali tale valutazione preliminare debba essere esercitata.

- In mancanza di siffatto provvedimento, infatti, l'ufficio speciale non potrà esimersi dal dare ulteriore corso all'iter amministrativo di una richiesta di contributo per la realizzazione dei lavori di riparazione o di ricostruzione di un aggregato edilizio qualora ciò avvenga in ottemperanza alle norme disciplinate delle ordinanze commissariali.
- L'Ordinanza n. 19 del Commissario Straordinario individua nell'unitarietà dell'intervento, nell'interconnessione strutturale, nell'utilizzo di materiali simili, nell'affidamento ad un'unica impresa e nell'unitarietà della richiesta del contributo, la condizione imprescindibile per la ricostruzione degli immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.

Visto il disposto del decreto legge 189/2016

Vista l'ordinanza 19 del Commissario straordinario e successive modifiche.

Con la seguente votazione:

Presenti: 7

Assenti: 4 (Di Giammarino, Cervelli, D'Ambrosio, Torrone)

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1) Di adottare la seguente procedura operativa finalizzata alla verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia delle proposte di aggregato volontario:

- a) Le proposte di aggregato volontario presentate sulla base della manifestazione di volontà espressa da tutti i proprietari degli edifici che compongono l'aggregato medesimo, dovranno essere sottoposte, preventivamente alla costituzione del consorzio di cui all'art.15 dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario, all'esame della struttura tecnica dell'amministrazione comunale al fine di verificarne la compatibilità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, sulla base dei criteri individuati nel presente provvedimento
- b) La mancata trasmissione all'amministrazione comunale della proposta di aggregato non consente l'inserimento in MUDE del progetto edilizio ai fini della richiesta di concessione del contributo per la riparazione o ricostruzione, ovvero, qualora lo stesso sia già stato inoltrato, autorizza l'ufficio speciale alla sospensione della propria attività istruttoria nelle more delle valutazioni di cui al punto 1)
- c) Il parere positivo sulla proposta di intervento edilizio unitario relativamente ad un aggregato volontario, da comunicare a cura del responsabile dell'area tecnica, ai soggetti interessati ed all'Ufficio speciale, consente la costituzione del consorzio tra i

proprietari e il successivo inserimento in MUDE del progetto edilizio. Tale parere non costituisce autorizzazione al rilascio del titolo edilizio; autorizzazione che sarà oggetto di valutazione con i tempi e le modalità previste dall'ordinanza 19 del commissario straordinario

- d) Il parere negativo, da comunicare, con provvedimento motivato sotto il profilo tecnico, ai soggetti interessati ed all'ufficio speciale, dovrà limitarsi alle seguenti ipotesi:
- i) Presenza di ulteriori edifici danneggiati che, pur avendo un'interazione strutturale con quelli facenti parte del costituendo aggregato, non siano rappresentati all'interno del costituendo contratto consortile;
 - ii) Presenza di situazioni di natura urbanistica o di rischio, che rendano indispensabile, sulla base della vigente normativa ovvero al fine di garantire la pubblica incolumità, la delocalizzazione parziale o totale delle unità strutturali comprese nell'aggregato.
- e) Nelle ipotesi di diniego di cui alla lettera a) del precedente punto, da adottarsi con provvedimento consiliare, previa istruttoria tecnica, l'amministrazione comunale provvederà, altresì, a perimetrare un nuovo aggregato edilizio ai sensi dell'art.16 dell'ordinanza 19, ferma restando la possibile suddivisione in UMI dell'aggregato medesimo ove più confacente, sotto il profilo tecnico, alla realizzazione dell'intervento edilizio.
- f) Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del punto 1) si procederà al diniego, da adottarsi con provvedimento consiliare, l'amministrazione identificherà, altresì, gli strumenti urbanistici attuativi con i quali verranno posti in essere gli adempimenti propedeutici agli interventi edilizi relativi agli edifici di cui alla proposta di aggregato ed, ove occorra, le necessarie procedure di messa in sicurezza

2) di acquisire le manifestazioni di volontà dei proprietari degli edifici costituenti l'aggregato anche qualora non si sia raggiunta l'unanimità degli aventi diritto al fine di verificare l'opzione della costituzione del consorzio obbligatorio ricorrendo, ove occorra, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal citato art.16 dell'ordinanza 19.

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Favorevoli:	7
Contrari:	0
Astenuti:	0

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: **Delibera Quadro - Disciplina delle procedure di autorizzazione all'intervento unitario relativo ad aggregati edilizi volontari. Autorizzazione alla costituzione del consorzio volontario e costituzione dei consorzi obbligatori.**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, n.267 e s.m.i., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa:

Il Responsabile del servizio

Arch. Sara Bonamici

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO
Geom. Stefano PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il 28-05-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 28-05-2018

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CLAUDIO SANTARELLI